

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 16/04/2007, n. 9072

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA GIUSEPPE ORSINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato RICCHIUTO CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

B.C., C.A., C.G., P. P.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 20624/05 proposto da:

B.C., C.A., C.G., P. P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato MASTRO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

IMPRESA GIUSEPPE ORSINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato RICCHIUTO CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 6003/04 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/03/05 - R.G.N. 7427/2003/A;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;

udito l'Avvocato OLIVIERI per delega RICCHIUTO;

udito l'Avvocato LO MASTRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri due motivi.

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d'Appello di Roma B.C. ed altri tre lavoratori proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata la loro domanda proposta nei confronti della Impresa Giuseppe Orsini Spa per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 22/7/00 per difetto di giusta causa o giustificato motivo, con reintegra e danni.

La società appellata contrastava il gravame, ma la Corte d'Appello l'accoglieva sulla base delle seguenti considerazioni. I lavoratori lamentavano che le prove erano state male valutate dal primo giudice ed in particolare: a) le lettere di assunzione si riferivano a contratti a tempo indeterminato senza alcun riferimento al cantiere o ad altri elementi idonei a collegare la loro prestazione a determinate fasi di lavorazione; b) due di loro (C. e B.) erano stati avviati in sede di collocamento obbligatorio e quindi con prospettiva di stabilità in relazione all'organico aziendale; c) uno (P.) era stato assunto come operaio specializzato ed il Tribunale aveva ritenuto anche per lui l'impossibilità di repaceage.

Inoltre, il primo giudice aveva ommesso di pronunciare sull'eccezione di inefficacia dei licenziamenti per violazione della L. n. 604 del 1966 , art. 2 per omessa comunicazione dei motivi del licenziamento, come da espressa e tempestiva richiesta.

I primi due motivi erano infondati, l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato non impediva al datore di adibirli ad una particolare fase della lavorazione, anche se assunti in base ad avviamento obbligatorio. La peculiarità dell'attività svolta da aziende edili aveva imposto al legislatore l'individuazione di "ipotesi di salvataggio" in deroga ai principi generali del diritto del lavoro; a tale ipotesi si ricollegava la L. n. 223 del 1991 , art. 24 che sottraeva alla disciplina dei licenziamenti collettivi la cessazione plurima dei rapporti per fine lavoro nelle costruzioni edili, o fine di una fase della lavorazione (Cass. n. 8506/00), consentendo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione nell'impresa.

Dovevano quindi essere esaminati soltanto il terzo e quarto motivo relativi all'effettivo completamento della fase dei lavori cui erano adibiti i lavoratori licenziati e l'impossibilità assoluta di repaceage. L'esame delle prove non consentiva di affermare con certezza che all'atto del licenziamento fosse definitivamente completata la fase dei lavori appaltati dalla F.S. per consentire l'attraversamento pedonale dei binari della Roma Firenze nella zona adiacente al Comune di Monterotondo. Secondo l'assunto della società le opere appaltate erano quattro; le prime tre si articolavano in due fasi, la prima consistente in lavori di carpenteria e la seconda in sbancamento terra per l'apertura di una galleria o predisposizione del manto stradale; i lavoratori erano stati assunti per la prima fase iniziata nel febbraio 1999 e terminata nel giugno 2000 poco prima del licenziamento dei lavoratori, non essendo più necessaria la loro opera nella fase successiva da realizzare con l'intervento di mezzi pesanti ed operai altamente specializzati.

Dalla prova assunta non emergeva con assoluta certezza che all'epoca dei licenziamenti la prima fase della lavorazione fosse terminata: il teste G. infatti, estraneo alle parti in causa e disinteressato, aveva riferito di avere seguito i lavori dalla propria abitazione, distante pochi metri dal cantiere, precisando che i ricorrenti avevano terminato di lavorare nel 2000 e che successivamente altri sei o sette operai avevano continuato a svolgere le stesse mansioni che prima praticavano loro (armare un muro nel sottopassaggio, pulite, caricare ecc); erano proseguiti i lavori anche "all'interno della galleria dove c'erano camions ed una pala gommata". La circostanza che i lavori non fossero terminati era confermata anche dal teste L., secondo cui la prima fase prevedeva la realizzazione di opere in calcestruzzo con il lavoro di ferraioli, carpentieri e manovali; aveva precisato però che la consegna delle opere avvenne nel febbraio 1999 (quando in realtà c'era stata l'apertura del cantiere) e che i lavori erano stati ultimati nell'ottobre - novembre 2000; da tale deposizione emergeva che

all'epoca dei licenziamenti una buona parte dei lavori non fosse completata, rimanendo privo di sufficiente e certa indicazione il momento in cui era terminata la prima fase dei lavori. Dal giornale dei lavori emergeva che la galleria era stata completata il 21/11/2000, mentre in data 21/7/2000 (il giorno prima del licenziamento) c'era l'annotazione "tolte le piante sull'accesso in via (OMISSIS) - fine", generica e non sufficiente per attestare la fine della fase dei lavori cui erano addetti i ricorrenti.

Inoltre, vi era agli atti una richiesta di proroga in data 20/6/2000 di 150 giorni ed un "verbale di ultimazione del primo termine parziale che reca la data del 17/10/2000 (doc. 5) ben oltre dunque la data del licenziamento.

L'insieme degli elementi sopra riportati ... non consente di ritenere dimostrato che la fase di lavorazione cui erano adibiti i ricorrenti fosse completamente terminata all'epoca del licenziamento"; e prima ancora non era stato "neanche allegato con sufficiente esattezza a quale momento dovesse essere ricondotta la fine della fase in cui erano necessarie le competenze dei ricorrenti"; questo rilievo doveva essere sottolineato in considerazione delle particolari condizioni del lavoratore edile, che pur avendo un rapporto "stabile" era destinato a seguire la sorte del cantiere; nell'ambito di tale rapporto, il legittimo potere dell'imprenditore di organizzare liberamente le varie fasi della lavorazione doveva essere prospettato e provato in maniera rigorosa in modo da consentire al giudicante di verificarne l'operato, al fine di evitare che la sua discrezionalità si trasformasse in arbitrio. La società, pur allegando l'esecuzione delle opere appaltate si divideva in due fasi, non aveva precisato fino a quando era necessaria l'opera dei carpentieri e quando gli stessi non potevano più essere utilizzati all'interno dell'impresa.

In mancanza di tale allegazione ed in presenza di elementi di prova contrastanti emergenti dalle deposizioni dei testi G. e L. e dalla documentazione prodotta dalla società si doveva ritenere che i lavoratori fossero stati licenziati prima della fine della prima fase di lavorazione e quindi senza giustificato motivo oggettivo. Il terzo motivo doveva quindi essere accolto e dichiarata l'illegittimità dei licenziamenti, con conseguente assorbimento del quarto.

Incontestato era il requisito dimensionale e quindi doveva essere disposta la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro. Il risarcimento del danno però doveva essere limitato a 18 mensilità di retribuzione in considerazione della disponibilità del datore di lavoro alla conciliazione nel corso del primo grado del giudizio "non corrisposta dai lavoratori".

Motivi della decisione

E' domandata ora, ad istanza della società, la cassazione di detta pronuncia con due motivi: col primo si lamenta violazione della L. n. 233 del 1991, art. 24, comma 4, e L. n. 604 del 1966, art. 3, per avere il giudice deciso la causa sull'erroneo assunto che la prova dell'effettivo esaurimento della fase lavorativa, nonché sulla impossibilità del *repechage*, abbia il carattere della "eccezionalità" e quindi debba essere impostata a "particolare rigore", proprio in considerazione del fatto, assodato, della inapplicabilità della L. n. 223 del 1991, art. 24 alle imprese edili. La tesi è palesemente sbagliata perchè l'esenzione dalla disciplina procedimentale per i licenziamenti collettivi è stata dettata da evidenti ragioni connaturate alla peculiarità delle lavorazioni edili e quindi l'accertamento del presupposto del giustificato motivo oggettivo va effettuato secondo i criteri ordinari della distribuzione dell'onere della prova, secondo cui la valutazione non deve essere effettuata con rigidità che superi i limiti della ragionevolezza e comunque anche il lavoratore deve fornire elementi utili per accertare una sua possibile diversa collocazione in azienda (Cass. n. 13134/00).

Nella specie, quell'errore ha influenzato negativamente tutta la valutazione effettuata dal giudice d'appello in relazione sia alla impossibilità di *repechage*, che con riferimento all'effettivo esaurimento dei lavori edili, o di una fase di essi cui erano addetti i lavoratori licenziati, sempre nell'ottica di una "eccezionalità" della esenzione delle imprese edili dalla disciplina dei licenziamenti collettivi e quindi della "assolutezza" della prova a carico della società, quasi si trattasse non di una valutazione approfondita del soddisfacimento degli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro, ma di una prova ordalica, caratterizzata dalla "certezza", oltre che dall'assolutezza dei risultati.

Col secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per non avere il giudice rilevato che in atti esiste la prova "ragionevolmente certa" che si era conclusa la fase dei lavori cui erano addetti i ricorrenti: l'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di quattro opere, da realizzarsi in due tranches, la prima composta da due cavalcaferrovia ed una sottovia pedonale da realizzare subito e la seconda da una sottovia carrabile da realizzare dopo l'ultimazione delle prime tre opere. La realizzazione delle prime tre opere si articolava in due fasi, la prima consistente in accantieramento e opere di carpenteria (cui erano addetti i lavoratori in questione) e la seconda in sbancamento, reinterro e posa in opera del manto stradale e rifiniture di competenza di operai altamente specializzati in quella tipologia di opere.

Secondo la Corte territoriale i lavoratori sarebbero stati assunti per la realizzazione delle prime tre opere, mentre in realtà secondo l'assunto della società deducente i lavoratori erano interessati solo alla prima fase dei lavori, accantieramento e la realizzazione delle opere di carpenteria. L'affermazione che il licenziamenti sono illegittimi perchè i lavori proseguirono (con lavorazioni relative alla seconda fase di sbancamento ed opere successive) è quindi errato: è esatto e non contestato che il "completamento della galleria avvenne il 22/11/00" (e quindi dopo il licenziamento in questione del luglio precedente), ma da ciò non si può dedurre la conseguenza (come invece fa il giudice d'appello) che è incerta la prova in ordine all'effettivo esaurimento dei lavori di carpenteria cui erano addetti i lavoratori licenziati. Il medesimo errore commette la Corte territoriale nella valutazione della richiesta di proroga di 150 giorni avanzata con nota del 20/6/00 che in realtà è "riferita proprio al completamento della galleria" e quindi anche della seconda fase dei lavori. Emerge quindi non un errore di valutazione delle prove, ma una alterazione e travisamento dei fatti tale da incidere sulla coerenza logica della sentenza impugnata e quindi dello stesso concetto di prova, che secondo l'assunto del giudicante dovrebbe avere il carattere della "assolutezza" tale da risultare incompatibile con una analitica e documentata allegazione.

Quanto alla prova testimoniale il giudice d'appello ha ritenuto di poter trarre una conferma della sua tesi dalla deposizione del teste direttore dei lavori, L., per il quale è stata ravvisata una presunta contraddittorietà fra la prima affermazione che "nel febbraio 1999 è stata fatta la consegna della prima fase dei lavori" (che nel linguaggio tecnico significa apertura del cantiere) e la seconda che i lavori "sono stati ultimati mi pare nell'ottobre- novembre del 2000" (più che sufficiente a chiarire il pensiero espresso dal teste). In realtà da quella deposizione si deduce che nel giugno 2000 erano terminati i lavori di carpenteria svolti in precedenza, mentre restavano da realizzare le altre opere che richiedevano una elevata specializzazione, come confermato anche dalla deposizione Ge. che non è stata minimamente esaminata del giudice. La Corte territoriale ha dato invece un valore determinante alla deposizione G., cui vengono attribuiti i caratteri di "lucidità e coerenza" ed una elevata attendibilità per avere lo stesso seguito i lavori dal balcone della sua abitazione, con un ragionamento contraddittorio, perchè si attribuisce allo stesso anche la capacità di valutare i lavori che venivano eseguiti nel cantiere ed anche di vedere che cosa facevano altri operai all'interno della galleria dopo il licenziamento dei ricorrenti. La valutazione delle due deposizioni del L. e del G. risente dell'errore di fondo sopra evidenziato, perchè il giudice invece di valutare le prove alla luce della ragionevolezza, ha guardato alla vicenda con il filtro dell'invocata "assolutezza" della prova che l'ha portato a stravolgere il contenuto dei documenti e ad attribuire alle dichiarazioni del G. la capacità di intaccare la certezza della prova.

La Corte territoriale ha ritenuto assorbito il quarto motivo di appello (relativo alla specializzazione del lavoratore P., inquadramento dei lavoratori e prova dell'impossibilità del *repechage*). Il problema di fondo non riguarda l'inquadramento dei lavoratori, ma la non utilizzabilità dei ricorrenti in relazione al tipo di attività specializzata che era richiesta per la seconda fase. La società ha esaurito il suo onere di allegazione e prova una volta che abbia dimostrato la sospensione o chiusura di tutti i cantieri di una certa rilevanza gestiti dalla società, l'esistenza al momento del recesso solo di piccole commesse private consistenti in opere di impiantistica idraulica ed elettrica, l'esistenza nell'organico dell'impresa soltanto di addetti alla conduzione dei mezzi meccanici e di trasporto, meccanici, addetti alla manutenzione e personale amministrativo, nonchè la mancata assunzione di altri operai e carpentieri in epoca successiva al licenziamento.

L'affermazione del primo giudice è quindi corretta, anche perchè i ricorrenti non hanno indicato con precisione presso quale cantiere potevano essere impiegati.

Resistono i lavoratori con controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi, ed incidentale condizionato fondato su un solo motivo. Col primo motivo si lamenta violazione dell'art. 18 S.L. e vizio di motivazione, per avere il giudice limitato in via equitativa il risarcimento del danno a 18 mensilità, mentre in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore deve essere messo nelle medesime condizioni di quello in servizio (Cass. n. 820/98; 8364/04).

Sul punto la motivazione è insufficiente avendo solo il giudice dato atto della disponibilità conciliativa della società e non anche dei lavoratori.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per non avere il giudice d'appello preso in esame la censura relativa al mancato esame da parte del Tribunale della domanda per la declaratoria di inefficacia del licenziamento per omessa indicazione dei motivi dello stesso, malgrado l'espressa richiesta dei lavoratori licenziati.

Col terzo motivo si lamenta, condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, violazione della L. n. 223 del 1991 e vizio di motivazione per non avere il giudice considerato che i ricorrenti erano stati assunti a tempo indeterminato e quindi in pianta stabile, senza alcun riferimento ad uno specifico cantiere o ad una fase lavorativa. Il giudice ha superato tale deduzione con l'affermazione che tale tipo di assunzione non impedisce al datore di lavoro di assegnare i lavoratori ad una specifica fase lavorativa, come se il lavoro nel settore dell'edilizia sia naturalmente precario, mentre i rapporti di lavoro ben possono essere in pianta stabile laddove ci sia una organizzazione strutturata per la produzione continua di opere edili; l'individuazione della natura del rapporto dipende dalla volontà negoziale per la quale non è stata svolta alcuna indagine.

In caso di assunzione a tempo indeterminato il datore non può essere arbitro di collocare i lavori in un determinato cantiere e di licenziarli ad libitum alla chiusura dello stesso. Nella specie il licenziamento è avvenuto quando non erano terminate nemmeno le opere di carpenteria. La sentenza è chiaramente carente, in quanto la semplice sospensione delle opere non equivale a ultimazione delle opere, o della fase di lavorazione e non può comportare il licenziamento dei lavoratori. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti; il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto mentre sono infondati e vanno rigettati il secondo motivo restando assorbito il terzo, nonchè il ricorso principale.

In ordine al ricorso principale si osserva che il primo motivo, pur essendo formalmente proposto come violazione di legge, si risolve in una censura di vizio di motivazione per l'errata valutazione della prova, cui sarebbe stato attribuito il carattere della "eccezionalità" e del "particolare rigore"; il primo motivo quindi va esaminato congiuntamente al secondo perchè entrambi sono aspetti diversi della medesima censura.

In proposito si osserva che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione; pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. n. 12467/03).

Nella specie, nessuno di tali vizi è riscontrabile nel ragionamento del giudice d'appello che, dopo avere esaminato in dettaglio le prove che ritiene determinanti ai fini della decisione, effettua una valutazione globale delle stesse, precisando che "l'insieme degli elementi sopra riportati ... non consente di ritenere dimostrato che la fase di lavorazione cui erano adibiti i ricorrenti fosse completamente terminata all'epoca del licenziamento ... ed ancor prima la Corte rileva che non è stato neanche allegato dalla società con sufficiente esattezza a quale momento dovesse essere ricondotta la fine della fase in cui erano necessarie le competenze dei ricorrenti". Tale dovere di allegazione e prova deve essere, secondo il giudice d'appello, "particolarmente rigoroso" in considerazione delle particolari condizioni del lavoro edile, destinato a seguire le sorti del cantiere anche quando il rapporto è stabile, per consentire "al giudicante di verificare in modo attento il suo operato, al fine di evitare che la sua discrezionalità di trasformi in arbitrio". La "rigorosità" invocata dal giudice d'appello in tema di allegazione dei fatti che giustificano il licenziamento al termine di una fase dei lavori, ma in un cantiere ancora aperto, non è quella caratterizzata da un'assurda pretesa di "assolutezza" della prova che vada oltre la "ragionevole certezza" di ogni acquisizione probatoria, come assume il ricorrente, ma molto più semplicemente rappresenta l'esigenza di una allegazione chiara di fatti, precisi e verificabili in sede giudiziale, "al fine di evitare che la discrezionalità (del datore) si trasformi in arbitrio". Sotto questo profilo la sentenza resiste alle critiche mosse, perchè il ricorrente non ha validamente censurato questo punto essenziale della decisione, specificando quali siano state le puntuali allegazioni difensive dedotte in giudizio per dimostrare la fine di quella fase di lavori che richiedeva opere di carpenteria e per contrastare la prova, posta in evidenza dal giudice d'appello, che dopo i licenziamenti in questione sono proseguiti lavori che astrattamente rientrano nelle competenze dei carpentieri, come "armare un muro nel sottopassaggio, pulire, caricare ecc.". Le altre censure sull'errata valutazione della prova sono generiche ed in parte irrilevanti (come quella relativa alla errata interpretazione di una frase del teste L. sulla "consegna della prima fase dei lavori" alla quale il giudice non ha attribuito alcuna importanza, ritenendo pacifico che nel febbraio 1999 c'è stata l'apertura del cantiere) e si risolvono nella proposizione di una diversa valutazione della prova raccolta, inammissibile in questa sede. Il ricorso principale va quindi rigettato.

In ordine al primo motivo del ricorso incidentale basta osservare che, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 il licenziamento dichiarato illegittimo non interrompe il rapporto di lavoro, ma incide unicamente sulla funzionalità di fatto della prestazione, lasciando in ogni caso inalterata la continuità del "vinculum iuris" che la sentenza viene a ripristinare "ex tunc".

Pertanto, qualora sia accertata l'illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore deve essere effettuata tenendo conto, come normale parametro, della retribuzione che egli avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato e quindi di quella riferibile al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione, salvo che il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, non eccepisca (e provi) la sussistenza di fatti o circostanze idonee a determinare una riduzione del presuntivo ammontare del danno ("aliunde perceptum" o comunque, la possibilità per il lavoratore di evitare il danno con l'ordinaria diligenza) (Cass. n. 2756/96).

In caso di accertata illegittimità del licenziamento, la quantificazione del danno subito dal lavoratore non può essere fatta forfaitariamente, come nella specie, ma deve essere effettuata tenendo conto, come normale parametro, della retribuzione che egli avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato; ciò, però, altera la natura risarcitoria del diritto per illecito contrattuale prescrivibile nel termine ordinario decennale.

Nella liquidazione del danno si deve però tenere presente che ove la rioccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro, il giudice ne deve tener conto - anche d'ufficio - ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo (Cass. n. 10155/05). Il giudice di merito non si è attenuto a questi principi di diritto. Il primo motivo va quindi accolto.

In ordine al secondo basta rilevare che il giudice d'appello, una volta affermata la illegittimità del licenziamento ed il diritto al risarcimento del danno, ha ritenuto assorbita ogni altra censura, con riferimento in maniera espressa al quarto motivo di gravame ed implicita anche a quest'ultima censura. In ogni caso i ricorrenti hanno effettuato nelle sedi competenti una puntuale contestazione del licenziamento, dimostrando così di conoscere perfettamente i motivi del licenziamento. Il secondo motivo va quindi disatteso.

Il terzo motivo resta assorbito. In relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di L'Aquila. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, restando assorbito il terzo. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007